

Allegato 2)

A - MODIFICHE PER L'ANNUALITÀ 2020 ALL'AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER UN CENTRO DI RESIDENZA E DI PROGETTI DI RESIDENZE PER ARTISTI NEI TERRITORI PER IL TRIENNIO 2018-2020 AI SENSI DELL'ARTICOLO 43 "RESIDENZE" DEL DECRETO DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO DEL 27.7.2017 E DELLA L.R. 13/99 "NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO" E SS.MM. (Allegato 1 D.G.R. n° 646/2018).

TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI PROGETTI PER IL 2020 (PAR. 6.3)

I programmi di attività previsti dal Centro di Residenza e dalle Residenze degli Artisti nei territori per l'annualità 2020, tenuto conto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, potranno essere svolti fino alla data del **31 marzo 2021** e i costi evidenziati nella rendicontazione potranno essere imputabili ad attività realizzate fino a tale data.

COSTI DI PROGETTO AMMISSIBILI E LORO SUDDIVISIONE (PAR. 6.4.)

Per l'anno 2020, saranno ritenuti ammissibili i costi riferiti al programma di attività, che potrà essere svolto fino alla data del 31 marzo 2021.

Di seguito viene indicata la tipologia e la suddivisione dei costi ammissibili di progetto per il 2020:

A) QUOTA DESTINATA ALLA RESIDENZA DEGLI ARTISTI (minimo 55% del costo complessivo)	COSTI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE
	COMPENSI E RETRIBUZIONI
	COSTI DI OSPITALITÀ
	COSTI TECNICO-ORGANIZZATIVI
B) QUOTA DESTINATA ALLE AZIONI SUL TERRITORIO E ALLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE (massimo 30% del costo complessivo)	AZIONI COERENTI CON IL PROGETTO DI RESIDENZA COSTI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE
C) QUOTA DESTINATA ALLE SPESE GENERALI (massimo 30% del costo complessivo)	COSTI DI GESTIONE E TECNICO- AMMINISTRATIVI

Saranno ritenuti ammissibili anche i costi sostenuti per attività che gli artisti potranno realizzare non in presenza o con modalità alternative, ad esempio progettualità e tutoraggi svolti online utilizzando differenti canali multimediali, in digitale, tramite web, streaming, canali social, ecc., nonché i costi per interventi di carattere non strutturale volti al miglioramento degli spazi e dei luoghi di Residenza al fine di garantire la sicurezza sanitaria dei luoghi stessi per artisti e operatori.

STANZIAMENTO E RIPARTIZIONE DEL COFINANZIAMENTO DELLA REGIONE E DEL MIBACT (PAR. 7)

Per l'anno 2020, le residenze verranno cofinanziate su base annuale nella misura della copertura del disavanzo, e fino ad un massimo del 90% dei costi complessivi di progetto.

ENTITÀ MASSIMA DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE (PAR. 7.1.)

Per l'anno 2020, il contributo complessivo, composto dalle quote ministeriale e regionale, a favore di ogni singolo progetto può essere concesso nella misura della copertura del disavanzo esposto in bilancio e fino ad un massimo del 90% del costo complessivo del progetto. La quota restante, pari ad almeno il 10%, deve essere garantita dal beneficiario con risorse proprie o derivanti da risorse private o pubbliche.

EROGAZIONE DELLA QUOTA STATALE DI COFINANZIAMENTO (PAR 12.3)

Per l'anno 2020, l'erogazione della quota statale di cofinanziamento sarà effettuata in due tranche secondo le seguenti modalità:

- una quota corrispondente al 70% del contributo statale successivamente alla presentazione di una dichiarazione di avere sostenuto costi relativi al programma annuale di attività nella misura pari ad almeno il 70% dei costi complessivi ammissibili del programma medesimo;
- il saldo pari al restante 30% del contributo statale a conclusione dei programmi annuali di attività e successivamente alla presentazione del consuntivo finanziario e della relazione sull'attività svolta nel 2020, da effettuare entro i termini e alle condizioni stabilite al paragrafo 13.

TERMINI, DOCUMENTAZIONE E MODALITÀ' PER LA PRESENTAZIONE DEI PREVENTIVI/CONSUNTIVI 2020 (PAR. 13.2)

Per la trasmissione dei consuntivi di attività 2020, e dei preventivi eventualmente aggiornati ai sensi del successivo punto "Variazioni", lo schema di bilancio annuale (ex allegato C.1.3. per il Centro di

Residenza e C.2.3 per le Residenze per Artisti nei territori) da presentare è sostituito dallo schema di cui all'allegato C) dello "Schema modifiche all'accordo di programma interregionale anno 2020", che verrà reso disponibile dalla Regione a tutti i soggetti interessati.

I termini per la presentazione del consuntivo 2020, fissati al 31 marzo 2021, sono prorogati di 90 giorni, unicamente nel caso in cui l'aggiornamento del programma di attività 2020 di cui al successivo punto "Variazioni" rilevi attività e costi di progetto imputabili al periodo 1 gennaio - 31 marzo 2021.

VARIAZIONI (PAR. 14)

E' prevista la possibilità di aggiornare i programmi di attività e i relativi schemi di bilancio annuali già presentati per l'annualità 2020.

Tale aggiornamento deve pervenire alla Regione tramite PEC entro il termine del **30 settembre 2020**.

Nell'eventuale aggiornamento del programma 2020, il soggetto titolare del progetto di residenza indica, laddove ve ne siano, le attività rimodulate e i costi imputabili al periodo 1 gennaio - 31 marzo 2021.

DECADENZA, REVOCA E RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO (PAR.15)

Nel caso in cui il contributo assegnato per le attività di residenza 2020 risulti superiore al 90% del costo complessivo consuntivato, il suo ammontare verrà ridotto al valore del 90%.

In fase di rendicontazione, potranno essere ritenuti ammissibili i progetti di residenza recanti **una riduzione dei costi non superiore al 30% rispetto alle soglie minime del bilancio di progetto**, fissate dalle Linee Guida allegate all'Accordo triennale in € 175.000 per il Centro di Residenza e in € 35.000 per le Residenze per Artisti nei territori e riportate rispettivamente nell'Avviso agli Allegati A1 punto 2 e A2 punto 2, qualora tale riduzione del budget sia imputabile agli effetti delle misure adottate in seguito all'emergenza sanitaria COVID-19.

Inoltre, in fase di rendicontazione, saranno ritenute ammissibili attività di residenza che, a causa delle misure adottate a seguito dell'emergenza COVID-19 abbiano avuto una **riduzione non superiore al 50% del numero minimo di giornate di residenza**, anche non consecutive, per annualità, fissate, dalle Linee guida allegate all'Accordo triennale e riportate rispettivamente nell'Avviso agli Allegati A1 punto 7 e A2 punto 7, in 120 giornate per il Centro di Residenza e in 15 giornate per ciascun periodo di residenza relativo ai tre diversi artisti o compagnie ospitate, per le Residenze degli artisti nei territori.

La riduzione del contributo si applica quando il costo consuntivo dell'attività di residenza svolta riveli una diminuzione superiore al 30% rispetto al costo preventivato.

Essa comporta la riduzione del contributo, come definito sulla base dei costi preventivati, di un valore pari alla differenza in termini percentuali tra il costo consuntivato e il costo preventivato, per la sola parte che eccede la soglia del 30%.

Qualora il bilancio consuntivo sia inferiore di oltre il 60% rispetto al preventivo, si procede alla revoca dell'intero contributo e al recupero dell'eventuale anticipo già percepito.

B - MODIFICHE ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD ATTIVITÀ DI SPETTACOLO DAL VIVO PER IL TRIENNIO 2019-2021 AI SENSI DELLA L.R. N. 13/99 'NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO' E SS.MM.II" (ALLEGATO 1 D.G.R. N° 294/2019).

TIPOLOGIA DI COSTI AMMISSIBILI (Par.6.1)

In considerazione delle modifiche contenute nell'Accordo di Programma Interregionale 2020, che prevede la possibilità di svolgere i programmi di attività di residenza 2020 entro il 31 marzo 2021, saranno ritenuti ammissibili i costi relativi ai programmi di attività 2020 relativi al Centro di Residenza e alle Residenze per Artisti nei Territori sostenuti fino alla suddetta data.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI CONSUNTIVI 2020 - PROGETTI DI RESIDENZA - ART. 43 D.M. 27.7.2017 (Par.13.2)

In considerazione delle modifiche contenute nell'Accordo di Programma Interregionale 2020, che prevede la possibilità di svolgere i programmi di attività di residenza 2020 entro il 31 marzo 2021, i termini per la presentazione dei consuntivi di attività 2020 relativi al Centro di Residenza e alle Residenze per Artisti nei Territori, stabiliti al 31 marzo 2021 sono prorogati di 90 giorni, unicamente nel caso in cui sia stata comunicata alla Regione, entro il termine del 30 settembre 2020, un aggiornamento del programma di attività di residenza contenente le attività e i costi imputabili al periodo 1 gennaio - 31 marzo 2021.